



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Decreto
Repertorio n. 553/2018
Prot. n. 118835

IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”, in particolare gli artt. 18 e 24;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Brescia;

VISTO il “Regolamento sul finanziamento esterno di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari” in vigore, emanato con D.R. n. 19 del 14 novembre 2012;

CONSIDERATO che il Senato Accademico, con delibera n. 119 del 17/07/2018, ha espresso parere favorevole all'emendamento del Regolamento in alcuni suoi articoli;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 129 del 18/07/2018, ha approvato il nuovo testo del Regolamento redatto sulla base dei suddetti emendamenti;

DECRETA

di modificare il “Regolamento sul finanziamento esterno di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari”, secondo il testo allegato al presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale.

Gli emendamenti entrano in vigore il giorno successivo alla data del presente decreto.

Brescia, 03 AGO. 2018



IL RETTORE
(Prof. Maurizio Tira)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Regolamento sul finanziamento esterno di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari

Emanato con Decreto Rettorale n. 19 del 14/11/2012

Art. 1 - Ambito applicazione

1. Il presente Regolamento, il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il finanziamento da parte di soggetti pubblici e privati, di posti di ruolo di professore di prima e di seconda fascia di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) per un periodo minimo di 15 anni ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a);
2. Il finanziamento di cui sopra viene garantito attraverso la stipula di apposita convenzione tra questo Ateneo ed i soggetti che propongono il finanziamento.

Art. 2 - Finalità

1. La proposta di finanziamento, indirizzata al Rettore, viene valutata in ordine all'interesse dell'Ateneo per lo sviluppo della didattica e della ricerca nello specifico settore scientifico-disciplinare proposto.

Art. 3 - Procedura

1. Il Dipartimento interessato delibera in ordine alla destinazione del posto di ruolo per il quale è proposto il finanziamento, nel rispetto della programmazione didattica e dei vincoli normativi e di bilancio e, per i Dipartimenti dell'area medica, di eventuali esigenze relative all'attività assistenziale.
2. La copertura del suddetto posto di ruolo può avvenire a seguito dell'espletamento delle procedure di chiamata di cui all'art. 18 e all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 nonché di trasferimento di personale ricercatore a tempo indeterminato.
3. Il Dipartimento, in caso di accoglimento della proposta, assume nello stesso tempo l'impegno a far rientrare il "costo" del ruolo istituito, al termine del periodo di finanziamento o del suo eventuale rinnovo da parte del finanziatore stesso o di altri, nell'ambito del budget messo a disposizione del Dipartimento stesso dagli Organi Accademici.
4. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, ognuno per la propria parte di competenza, deliberano in ordine alla proposta del Dipartimento.
5. Al termine dell'iter procedurale, il Rettore comunica al finanziatore proponente l'accettazione ed avvia la procedura di reclutamento.

Art. 4 - Finanziamenti

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1 dovranno impegnarsi per un finanziamento di importo pari al costo della retribuzione, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura, spettante per i primi quindici anni o per la durata del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240, così come indicato all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento, al soggetto che verrà assunto sulla base delle procedure di cui all'art. 3, comma 2.



2. A tal fine i finanziatori devono dichiarare la disponibilità a corrispondere
 - a) la somma per i primi quindici anni di carriera a decorrere dal reclutamento del personale ovvero per la durata del contratto di ricercatore ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240, in conformità alle tabelle ministeriali che stabiliscono il trattamento economico del suddetto personale; nel caso in cui la procedura utilizzata sia quella relativa all'art. 24 comma 6, il finanziamento sarà parametrato alla differenza tra il costo relativo al nuovo ruolo di inquadramento e quello di provenienza;
 - b) eventuali ulteriori costi, da determinarsi all'atto della effettiva copertura del posto di ruolo, conseguenti alla posizione già ricoperta dal docente o ricercatore all'atto della nomina o a modifiche della normativa vigente in materia dello stato giuridico del personale docente e ricercatore, intervenute tra la stipula della convenzione e l'effettiva assunzione in ruolo del docente e sottoscrizione del contratto del ricercatore a tempo determinato.

Art. 5 - Garanzie

1. La proposta diventa irrevocabile dal momento dell'avvenuta accettazione, comunicata con nota rettorale al finanziatore che, al momento della copertura, a seguito delle procedure di cui all'art. 3 comma 2, del posto finanziato, sarà chiamato a corrispondere all'Università la somma pari al finanziamento dovuto.
2. Il pagamento della somma può avvenire in un'unica soluzione o in quote, in numero massimo pari agli anni di finanziamento previsto, da corrispondersi alle date che saranno concordate tra le parti. Nel caso in cui il finanziatore esterno, se privato, scelga di corrispondere il dovuto in rate, dovrà consegnare all'Università idonea fideiussione bancaria o assicurativa di importo corrispondente all'intero finanziamento proposto.
3. La fideiussione dovrà contenere in maniera esplicita l'impegno del garante a pagare all'Università l'importo dovuto alle scadenze concordate, senza eccezione alcuna, senza beneficio di escussione.
4. La fideiussione dovrà contenere la clausola che gli importi garantiti saranno adeguati nella misura necessaria a far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali e fiscali.

Art. 6 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione del Rettore.